

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2021

Capo V

Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa
n. b.: il testo di seguito riportato non è quello integrale ma è un estratto del CAPO V con le parti che si ritengono di maggiore interesse per gli operatori

Per approfondimenti si veda [QUI](#) il testo integrale del DPCM

Art. 39

Disposizioni applicabili in zona rossa

1. A far data dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui all'art. 38, comma 1, nelle zone rosse si applicano, oltre alle misure previste sull'intero territorio nazionale, le misure di cui al Capo III (ovvero **Misure previste per le zone gialle**) ove non siano previste misure piu' rigorose ai sensi del presente Capo.

Art. 40

Misure relative agli spostamenti in zona rossa

E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonche' all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Art. 45

Attivita' commerciali

1. Sono sospese le attivita' commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima necessita' individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia **nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attivita' e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi** di cui all'art. 26, comma 2.

2. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivita' svolta, i mercati, salvo le attivita' dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

3. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

Art. 46

Attivita' dei servizi di ristorazione

Sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) , ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale.

2. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di trasporto, nonche' fino alle ore 22,00 **la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.** Per i soggetti che svolgono come attivita' prevalente una di quelle identificate **dal codice ATECO 56.3 (ovvero *BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA. 56.30 BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA.*)** l'asporto e' consentito esclusivamente fino alle ore 18,00.